



# COMUNE DI FORLÌ

## SERVIZIO BENESSERE SOCIALE E PARTECIPAZIONE

### CAPITOLATO SPECIALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORE IN COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE

#### Premessa - Definizioni

MINORE/I: [REDACTED]

COMUNITÀ D'ACCOGLIENZA: [REDACTED]

PERIODO:

[REDACTED] (89 GIORNI)

ASSISTENTE SOCIALE RESPONSABILE DEL CASO: [REDACTED]

SERVIZI EXTRA RETTA MEGLIO DETTAGLIATI ART. 6:

NESSUNO

#### Art. 1 – Oggetto

Oggetto del capitolato è la gestione del servizio di accoglienza del minore identificato con il codice sopraindicato (di seguito indicati come “il minore” indipendentemente dal sesso) presso la comunità d'accoglienza residenziale indicata in premessa gestita dalla MONTENERO s.r.l. (di seguito Montenero), con sede a Firenze (FI), Via Benedetto Dei, 2/A – PI e CF 07078690489.

#### Art. 2 – Modalità di gestione e durata

Come indicato nel progetto dell'assistente sociale responsabile del caso, l'inserimento del minore presso la comunità avviene per il periodo riportato in premessa salvo interruzione anticipata o prosecuzione del progetto.

La Montenero si impegna a far fronte a tutte le esigenze del minore, in accordo con il Servizio Benessere Sociale e Partecipazione, senza ulteriori compensi oltre a quanto dettagliato nel successivo art. 6.

Salvo quanto indicato nel presente capitolato, per le modalità gestionali del servizio si rinvia alla Carta dei Servizi della Comunità.

#### Art. 3 – Privacy e protezione dei dati personali

I contraenti, al fine di dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 (RGPD) in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, si configurano e rapportano come segue nell'ambito del presente contratto:

- Il Comune di Forlì è il Titolare del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto.

- In esecuzione del presente capitolato il Gestore è nominato Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679, per i dati personali che verranno comunicati dal Comune di Forlì al fine di essere trattati per suo conto, per le finalità di cui al presente contratto, con le derivanti responsabilità.

**Le parti danno atto che i rispettivi dati e le informazioni acquisiti da ciascuna di esse nell'ambito del rapporto contrattuale devono essere trattati esclusivamente per le sole finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, all'esecuzione del contratto e successiva conservazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679.** È escluso qualsiasi trattamento dei dati per finalità diverse e, in particolare, la comunicazione a terzi o la diffusione, il trasferimento o la copia non autorizzata dei dati stessi. Il Responsabile del trattamento dei dati ha il compito e la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (in particolare quelle contenute nel Regolamento UE 2016/679) e di osservare

scrupolosamente quanto in esse previsto. Sarà cura del Responsabile del trattamento individuare preventivamente gli "autorizzati" al trattamento in relazione al personale che effettuerà i servizi oggetto del contratto e che, anche potenzialmente, può avere accesso ai dati in transito, garantendo che si impegnino alla riservatezza, organizzandone i compiti e assicurandosi che, sulla base delle istruzioni loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità individuate nel presente contratto. Il Responsabile del trattamento dovrà inoltre predisporre per gli autorizzati al trattamento i necessari interventi formativi in materia di protezione dei dati personali e sulle misure di sicurezza da adottare. **Il gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa sulla privacy.**

Il Responsabile del trattamento dovrà operare, per quanto gli compete in base ai compiti stabiliti dal contratto, adottando tutte le misure di sicurezza, richieste dall'art.32 del Regolamento UE 2016/679, necessarie a proteggere i dati stessi contro eventuali rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile del trattamento non può affidarsi a Sub responsabili, (terzi, sub fornitori o subappaltatori) di cui all'art.28 par.2 del Regolamento UE 2016/679, per l'esecuzione di attività o servizi che comportano il trattamento di dati personali del Titolare del trattamento senza autorizzazione scritta di quest'ultimo. In ogni caso il Responsabile del trattamento è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti nonché del rispetto dei regolamenti interni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza e riservatezza dei dati.

Il Responsabile del trattamento dovrà inoltre assistere il Titolare del trattamento, nell'ambito dei servizi oggetto del contratto, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e nella realizzazione di valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento.

Il Responsabile del trattamento dovrà segnalare tempestivamente al Titolare del trattamento ogni violazione di dati personali che possano mettere in pericolo i diritti delle persone interessate.

Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento dei dati personali, il Responsabile del trattamento si impegna a restituire tutti i dati personali al Titolare del trattamento, ad esclusione di quanto trasmesso dal Servizio o già inviato al Servizio, che invece dovrà essere cancellato/distrutto. La restituzione deve essere accompagnata dalla cancellazione di tutte le copie esistenti nei sistemi informativi del Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento deve documentare per iscritto la cancellazione effettuata.

#### **Art. 4 – Responsabilità del Soggetto Gestore**

Il soggetto gestore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti vigenti.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di fornire al Comune di Forlì, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

Il soggetto gestore, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare tempestivamente al Comune di Forlì ogni problema, irregolarità, o altri inconvenienti di qualsiasi natura, sorti nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali specifici del servizio e in generale a tutto ciò che inerisce all'oggetto del presente capitolato; in tale quadro l'impresa è tenuta a prestare la propria faticosa collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal soggetto gestore, il quale manleva il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in

qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone il Comune stesso.

Il soggetto gestore è direttamente responsabile degli eventuali danni che possano derivare a persone o cose nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, salvo che non provi che il danno è dovuto a causa ad esso non imputabile, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di Società Assicuratrici; nel caso in cui l'impresa provi che, nella determinazione del danno, vi è concorso da parte del Comune, il Comune stesso interverrà in via solidale, ferma restando la responsabilità diretta dell'impresa.

#### **Art. 5 – Referenti del contratto**

Il responsabile del procedimento è il funzionario responsabile dell'Unità Minori del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione o chi ne assume le funzioni, mentre il responsabile dell'esecuzione è il Responsabile dell'Unità Servizio Sociale Minori o chi ne assume le funzioni.

Il referente operativo del Gestore è il sig. \_\_\_\_\_, che costituisce l'interlocutore del responsabile del procedimento e del responsabile dell'esecuzione di cui sopra per tutto ciò che attiene all'esecuzione del presente contratto.

#### **Art. 6 – Corrispettivo, valore del contratto e modalità di pagamento**

La retta per l'inserimento del minore di cui all'art. 1 è stabilita in euro 148,00 giornaliera, iva esente, per il periodo di validità contrattuale di 89 giorni.

Il valore del contratto pertanto ha un importo complessivo massimo di € 13.172,00, dando atto che trattasi di contratto a misura.

La spesa complessiva per l'inserimento del minore è quantificata in euro 13.172,00, iva esente, onnicomprensivi.

Per il minore non sono previsti ulteriori costi aggiuntivi rispetto a quanto sopra indicato.

Tutte le rette sopraindicate sono da intendersi onnicomprensive di tutte le spese escluse le spese mediche straordinarie, attualmente non prevedibili.

Nel caso di prestazioni sanitarie – visite, esami, protesi, dentista, ecc. – che non possono essere poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale il Gestore dovrà obbligatoriamente produrre una attestazione dell'Azienda USL che certifichi che a causa dell'urgenza della prestazione, valutata anche la possibilità di accedere ad altre strutture pubbliche o private accreditate alla stessa Azienda USL, è impossibile rendere la prestazione in tempi adeguati. In mancanza di tale attestazione non sarà possibile riconoscere alcun rimborso delle spese sanitarie sostenute.

Le spese sopraindicate possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate per iscritto dalla responsabile dell'Unità Minori o dall'assistente sociale responsabile del caso indicato in premessa, anche tramite mail, e dietro presentazione delle fatture/note pagate dalla Montenero, non saranno riconosciuti rimborsi di alcun genere a fronte di spese non preventivamente autorizzate dal servizio.

Allegate alla fattura dovranno essere presentate tutte le pezze giustificative delle spese oltre alla comunicazione/mail che ha preventivamente autorizzato la spesa.

Il Comune si impegna a riconoscere il pagamento della retta giornaliera dal primo giorno di inserimento, indipendentemente dall'orario di ingresso in comunità, fino al giorno precedente a quello previsto per le dimissioni. Ad esempio in caso di dimissioni il giorno 14 del mese, la retta verrà riconosciuta fino al giorno 13 compreso non avendo il minore usufruito anche del pernottamento del giorno della dimissione.

In caso di assenza le rette saranno decurtate del 5% per i primi 15 gg di assenza e del 20% dal 16° giorno al 45° giorno, dal 46° giorno in poi le rette si intendono sospese.

Le presenze e le assenze del minore devono comunque risultare da apposito prospetto mensile allegato alla fattura del periodo.

Il corrispettivo viene erogato previa presentazione di regolari fatture almeno mensili e previa verifica da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva (DURC).

**Come disposto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, sui pagamenti sarà operata la ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione della verifica di conformità finale della regolarità del servizio, previa verifica del DURC.**

Ai fini dell'emissione della fattura elettronica si evidenzia che il Codice Univoco dell'ufficio di destinazione è il numero **50SDG8** e dovrà essere indirizzata a Comune di Forlì – Unità Minori.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., il Comune garantisce il pagamento, previa presentazione di fattura, decorsi giorni 30 dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazioni alle condizioni contrattuali. Tali attività di accertamento verranno espletate nel termine, di giorni 60 dalla data di ultimazione delle prestazioni. Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura.

Al fine di consentire il rispetto del termine di pagamento di giorni 30, la fattura deve essere inoltrata con le modalità previste per la fatturazione elettronica al Comune di Forlì e deve riportare l'indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo, in base all'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, gli estremi del presente contratto, il numero CIG B0FCCBB2D8 e gli estremi dell'impegno di spesa sotto indicati

**IMPEGNO 2023 I 7844 CAP. 060070 ARTICOLO 3618 CDR e CDG 449**

**IMPEGNO 2024 I \_\_\_\_\_ CAP. 060070 ARTICOLO 3618 CDR e CDG 449**

e la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/2024 che l'ha assunto.

Qualora si rendano necessarie richieste di integrazioni o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.

#### **Art. 7 – Clausola di revisione prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 la clausola di revisione prezzi si attiva in caso di particolari condizioni di natura oggettiva, verificatesi nel periodo dalla data di presentazione dell'offerta al termine del contratto, e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma precedente si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo (per la parte di costo relativo agli oneri di gestione) e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (per la parte di costo relativo agli oneri del personale)

#### **Art. 8 – Obblighi di Tracciabilità di cui alla L. 136/2020 e s.m.i.**

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari in entrata ed in uscita relativi al presente contratto (salve le eccezioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010) saranno registrati sul conto corrente o sui c/c dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di incasso o di pagamento riporteranno, per ciascuna transazione posta in essere, il seguente n. **CIG. B0FCCBB2D8**

L'affidatario, ai sensi dell'art. 3, c. 7, della legge sopra citata, deve comunicare al Comune (nella persona del responsabile dell'esecuzione del contratto) gli estremi identificativi del c/c o dei c/c dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre essi devono comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.”

#### **Art. 9 – Altri obblighi**

Il Gestore dichiara di conoscere gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 1/4/2013 n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di comportamento consultabile sul sito internet del Comune di Forlì all'indirizzo <http://www.comune.forli.fc.it> e, per quanto compatibili, si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti obblighi; la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2, c. 3, del medesimo Decreto e dell'art. 2, c. 1, del Codice di comportamento del Comune di Forlì approvato dalla Giunta con delibera n. 380/2022.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il Gestore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Forlì nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 10 – Variazioni contrattuali**

Il Comune si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, in base al quale, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, esso può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Eventuali ulteriori modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del presente contratto potranno avvenire nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 60 e dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e saranno concordate e formalizzate fra le parti.

#### **Art. 11 – Divieto di cessione e di subappalto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, come previsto all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il servizio contemplato dal presente capitolato, per le sue caratteristiche, è da intendersi unico ed inscindibile e pertanto l'esecutore deve essere unicamente l'affidatario. Non è ammesso il subappalto.

#### **Art. 12 – Risoluzione contrattuale**

In sede di presentazione dell'offerta il soggetto gestore ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal Comune di Forlì.

Qualora in conseguenza della verifica, anche a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione del Soggetto Gestore dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune stesso per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

#### **Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 14 – Controversie**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.

Non sussiste la competenza arbitrale.

Foro competente in via esclusiva è quello di Forlì-Cesena.

#### **Art. 15 – Spese**

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'affidamento ed al relativo contratto, stipulato in modalità elettronica in forma privata, sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente contratto assolve l'IVA e, pertanto è da registrarsi in solo caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico dell'affidatario.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10, e della relativa tabella allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 in quanto il valore contrattuale è inferiore a 40.000,00 euro.

#### **Art. 16 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le norme di Legge e di regolamento in materia, in particolare alle disposizioni delle leggi e direttive regionali vigenti in materia, alle norme di cui al D.Lgs. 36/2023 e al Codice Civile.



FILIPPO  
PANTI  
10.04.2024  
08:42:19  
GMT+00:00